

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAR. 2000

ADDI' 28 MAR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angioio	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - BONADONNA - DONATO - META

DELIBERAZIONE N° 906

OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici anno 2000 agli invalidi di guerra e assimilati ai sensi dell'art. 57.3 comma, della legge 23.12.1978 n. 833.



OGGETTO: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici anno 2000 agli invalidi di guerra e assimilati ai sensi dell'art. 57 3 comma, della legge 23.12.1978 n. 833.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per la Salvaguardia e la Cura della Salute;

VISTO l'art. 57, 3° comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi di guerra e di servizio;

VISTO il decreto legislativo 19.6.1999 n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30.11.1998 n. 419;

VISTO l'art. 5, comma 7 della legge 29 dicembre 1990 n. 407 che sancisce la soppressione a carico del fondo sanitario nazionale di ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato;

CONSIDERATO che con telegramma del Ministero della Sanità 23.7.1992 n. 100/SCPS/3/11813 è stata comunicata - sulla base di un parere espresso dalla Ragioneria generale dello Stato - la concedibilità agli invalidi di guerra delle cure climatiche secondo le vigenti modalità erogative atteso che, stante la loro assimilabilità alle cure preventive di cui all'art. 57, comma 3°, della legge 23.12.1978 n. 833, si deve ritenere soddisfatta la condizione posta dal menzionato art. 5, comma 7, della legge finanziaria n. 407/1990;

CONSIDERATO che con nota del Ministero della Sanità 2.12.1994 n. 100/SCPS/15,18303 diretta alle Regioni e a Commissari di Governo presso le stesse, è stato precisato, richiamando il citato telegramma 23.7.1992, che l'unico contributo economico erogabile agli invalidi in argomento a carico del fondo sanitario nazionale si identifica in quello per le cure climatiche;

CONSIDERATO che con ulteriore nota dello stesso Ministero della Sanità 27.10.1995 n. 100/SCPS/15.14302 è stato espresso l'avviso che i contributi per i soggiorni terapeutici a favore degli stessi soggetti possono essere egualmente posti a carico del fondo sanitario nazionale in quanto tali soggiorni hanno la medesima natura e finalità delle cure climatiche;

VISTA la richiesta formulata dalla associazione rappresentante la categoria interessata intesa ad ottenere l'aumento dell'entità dei contributi per l'anno 2000;

VISTA la propria deliberazione 23.3.1999 n. 1425 con la quale le Aziende Unità sanitarie locali sono state autorizzate a corrispondere nel decorso anno 1999 alle categorie in questione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici nella misura di lire 60.000 giornaliere con i relativi oneri a carico dei bilanci delle AUSL in base ai menzionati indirizzi degli Organi Statali;

VISTO il certificato rilasciato nei confronti dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio dall'Istituto Nazionale di Statistica in data 15 marzo 2000 con prot. n. 132-P, da cui emerge che nel periodo marzo 1999-gennaio 2000- si è verificata una variazione percentuale del + 1,7% nell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati;

RITENUTO pertanto di poter autorizzare le Aziende unità sanitarie locali ad erogare per l'anno 2000 in favore degli invalidi di guerra e di quelli per legge assimilati i contributi per le cure climatiche e i soggiorni terapeutici nella misura di lire 61.020 giornaliere risultanti dall'applicazione della suddetta variazione percentuale dall'Istituto Nazionale di Statistica nella certificazione del 15.3.2000 n. 132-P che è allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

CONSIDERATO che il dato statistico anzidetto costituisce l'unica giustificazione all'aumento richiesto;

VISTA la circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute n. 63/97 concernente il decentramento delle cure climatiche e dei soggiorni terapeutici alle rispettive Aziende unità sanitarie locali di residenza degli invalidi di guerra e assimilati a partire dall'anno 1998;

RITENUTO che il relativo onere debba gravare sui bilanci delle Aziende unità sanitarie locali di residenza degli invalidi ammessi alle prestazioni in argomento e nell'ambito delle quote capitarie di finanziamento;

VISTA la legge 15.5.1997 n. 127;

all'unanimità

D E L I B E R A

1) le Aziende unità sanitarie locali sono autorizzate ad erogare per l'anno 2000 i contributi per le cure climatiche e i soggiorni terapeutici nella misura massima di lire 61.020 giornaliere per un periodo massimo di ventuno giorni a favore degli invalidi di guerra e di quelli per legge assimilati che risultano ammessi, a seguito dei previsti accertamenti sanitari, a beneficiare delle predette prestazioni;

2) i contributi anzidetti sono corrisposti nell'osservanza della normativa dell'ex ONIG richiamata dall'art. 57, comma 3 della legge n. 833/78 e, in ogni caso, previa presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute durante la permanenza nella località climatica (fattura o ricevuta fiscale dell'albergo o pensione ovvero ricevuta del gestore dell'alloggio ove si sia dimorato, ovvero autocertificazione contenente: la spesa sostenuta, il periodo di dimora, cognome e nome del soggetto ospitante, indirizzo della dimora);

3) i medesimi contributi sono inoltre erogati ove i beneficiari dichiarino per iscritto sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto nè di dover ricevere nell'anno 2000 alcun emolumento allo stesso o ad analogo titolo da parte di pubbliche amministrazioni;

4) i contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici non sono cumulabili con i contributi per cure termali a carico del bilancio regionale ex L.R. 1.9.1999 n. 18 o a carico di altre pubbliche amministrazioni;

5) gli oneri relativi alle prestazioni in argomento gravano sui bilanci delle aziende USL di residenza degli invalidi ammessi al beneficio delle prestazioni in parola nell'ambito delle quote capitarie di finanziamento;

6) le stesse Aziende USL rendicontano alla Regione - Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, sul numero dei beneficiari delle prestazioni e sulle somme complessivamente spese;

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 commi 31 e 32 della legge 15.5.1997 n. 127.

GG/ra/9x

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

01 MAR 2000



ISTAT

Dipartimento Diffusioni
e Banche Dati

Centro Diffusione

REGIONE LAZIO
ASSESS. SALVAGUARDIA E CURA DELLA
SALUTE
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
00147 ROMA

Protocollo N. 132-P Allegato

Data

15/03/2000

Oggetto

Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati

Con riferimento alla nota del 15/03/2000 si comunica, per il periodo richiesto, la variazione percentuale verificatasi negli indici in oggetto. Si precisa che gli indici si riferiscono al mese nel suo insieme e non a un determinato giorno o frazione di mese.

Indice nazionale - Indice Generale			
Inizio periodo		Fine periodo	Variazione %
MARZO	1999	GENNAIO 2000	+1,7%

Ove tale variazione % venisse applicata alla somma di Lire 60.000 (euro 30.987) riferita all'inizio del periodo sopraindicato, la stessa riferita alla fine del medesimo periodo, risulterebbe pari a Lire 61.020 (euro 31,514)

H. FUNZIONARIO RESPONSABILE

REGIONE LAZIO ASSESSORATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE	
15 MAR. 2000	
N. di PROT.	561
SETT.	10F



10.F.2

ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA

Via Cesare Balbo 16, 00147 Roma
Telefono (06) 4673.1
Cod. Fisc. #0111810588



24.1.00

Olott. Gabrieli

54

Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra

SEZIONE DI ROMA

N. 12

Roma 19 gennaio 2000

REGIONE LAZIO	
ASSESSORATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE	
26 GEN. 2000	
N. di PROT.	564
SETT.	54

Al Presidente della Giunta
Regione Lazio
On.le Piero Badaloni
Via R.R. Garibaldi 7
00144 - Roma

All'Assessore al Bilancio
Regione Lazio
On.le Angiolo Marroni
Via R.R. Garibaldi 7
00144 - Roma

All'Assessore alla Salvaguardia e
Cura della Salute
On.le Lionello Cosentino
Via R.R. Garibaldi 7
00144 - Roma

Oggetto : Forme particolari di assistenza in favore degli invalidi di guerra ai sensi dell'art.57, 3° comma della legge 23.12.1978 n.833.

Richiesta corresponsione contributi per l'anno 2000 (normativa ex ONIG).

La Sezione di Roma dell'ANMIG, a norma delle vigenti disposizioni di legge, chiede di deliberare per l'anno 2000 l'erogazione dei contributi di cui all'oggetto, previsti dall'art.57 della legge 833 del 23.12.1978.

Tale forma di assistenza è intesa come insostituibile mezzo di prevenzione all'insorgere di complicazioni delle infermità e mutilazioni contratte in guerra.

Pertanto si prega di volere contenere nel Bilancio di Previsione 2000, la spesa necessaria per l'erogazione dei contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici.

Si prega di tenere nella massima considerazione la presente richiesta in favore dei nostri soci che hanno subito il martirio della loro integrità fisica al servizio della Patria, quando furono chiamati in guerra.

Si fa presente che per l'anno 1999 la quota di contributo è stata di £.60.000 giornaliera per 21 giorni, con la promessa, da parte di codesta Regione che tale quota sarebbe stata rivalutata tenendo conto della svalutazione del potere di acquisto della nostra moneta, in relazione all'indice di inflazione programmata.

Si ringrazia fin d'ora e nel restare in attesa di notizie al riguardo, porgo distinti saluti.

AREA
10.F

hca
fm

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Dott. Remigio Cassano)